



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma, 07 agosto 2009

Protocollo: 109455 / R.U.

Rif.:

Allegati: due

**Alle Direzioni Regionali dell' Agenzia delle
Dogane**

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

e per conoscenza:

**Agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore**

**All' Area Centrale Affari Giuridici e
Contenzioso**

**All' Area Centrale Verifiche e Controlli
Tributi Doganali e Accise – Laboratori
Chimici**

SEDE

**Al Dipartimento delle Finanze
Fax - 0650171813**

**Al Comando Generale della Guardia di
Finanza - Ufficio Operazioni
Fax - 0644223202**

**Al Ministero dello Sviluppo Economico
Fax - 0647887796**

**Al Ministero delle Politiche Agricole,
alimentari e forestali
Fax - 06 4742314**

**Al Ministero dell' Ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Fax - 06.57225557**

ROMA

**Alla Repubblica di San Marino
Dipartimento Finanze
Fax: 0549-88.22.44**

SAN MARINO

All'ASSITOL (fax 0669940118)

All'ASSOBIODIESEL (fax 0669940118)

All'ASSOCOSTIERI (fax 065011697)

All'UNIONE PETROLIFERA (fax 0659602925)

All'ASSOPETROLI (fax 066861862)

All'ASSOGASLIQUIDI (fax 06.5913901-
06.5919633)

Alla FEDERVINI (Fax 06/4941566)

Alla FEDERPETROLI (fax 055/2381793)

All'ENI (fax 06.59822141)

All'UNIONE ITALIANA VINI (fax 02 866226)

Alla CONFINDUSTRIA (fax 065903684)

Alla CONFCOMMERCIO (fax 065809425)

Alla CONFESERCENTI (fax. 064746886)

**All'ASSOCIAZIONE NAZIONALE SOCIETA'
PER AZIONI** (fax 066790487 / 066781254)

Alla CONFAPI (fax 066791488)

**Alla UEPA European Union of Ethanol
Producers** (fax +322 772 98 24)

**Alla EFOA The European Fuel
Oxygenates Association** (efoa@efoa.org)

OGGETTO: BIOETANOLO - ETBE. Assegnazione delle quote per l'anno 2009 relative al programma agevolativo sul bioetanolo, sull'etere etiliterbutilico e sugli additivi e riformulanti ottenuti da biomasse ai sensi dell'articolo 22 bis, comma 5 del D.L.vo n. 504/95: istruzioni per la presentazione delle domande di partecipazione.

Considerato che l'art. 22-bis, comma 5 del D. l.vo 504/95, così come modificato dall'art. 1, comma 372 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) prevede la definizione di un programma pluriennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, nell'ambito del quale il bioetanolo ed all'etere etiliterbutilico (ETBE) derivati da prodotti di origine agricola ed agli additivi e riformulanti prodotti da biomasse, destinati ad essere impiegati come carburanti da soli o in miscela con oli minerali, sono applicate le seguenti aliquote di accisa ridotte:

- a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000 litri;
- b) etere etiliterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: euro 298,92 per mille litri;
- c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse:
 - 1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri;
 - 2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri

Tenuto conto che il comma 5-bis del medesimo articolo fissa il limite complessivo di spesa della suddetta agevolazione in 73 milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la decisione C(2008)4589 del 20 agosto 2008 con la quale la Commissione Europea ha autorizzato il programma agevolativo in questione;

Tenuto conto che con Decreto interministeriale, in corso di registrazione, sono stati definiti i criteri di ripartizione dell'agevolazione e le caratteristiche tecniche dei singoli prodotti e delle relative miscele ai fini del loro impiego nella carburazione;

Considerato che, nelle more della registrazione e della pubblicazione del Decreto in questione, è opportuno fare riferimento ai requisiti necessari per la partecipazione alla procedura, nonché ai criteri di ripartizione ed alle caratteristiche tecniche indicate nello stesso;

Visto che, per l'anno 2009, in base a quanto riportato nell'allegato 4 del suddetto Decreto, il limite massimo di spesa di 73 milioni di euro è stato così ripartito tra i prodotti da destinare all'impiego agevolato (gli importi sono comprensivi delle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto):

- a) bioetanolo di origine agricola: euro 7.300.000,00;
- b) ETBE, derivato da alcole di origine agricola: euro 65.600.000,00;
- c) additivi prodotti da biomasse per benzina: euro 25.000,00;
- d) additivi prodotti da biomasse per gasolio, escluso il biodiesel: euro 25.000,00;
- e) riformulanti prodotti da biomasse per benzina: euro 25.000,00;
- f) riformulanti prodotti da biomasse per gasolio, escluso il biodiesel: euro 25.000,00;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art.4, comma 1, del più volte citato Decreto interministeriale quest'Area Centrale provvede a determinare i quantitativi dei prodotti in oggetto da assegnare annualmente, in relazione ai sopra citati importi, facendo riferimento alle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, impiegati come carburanti, vigenti al momento dell'assegnazione;

Considerato che le aliquote di accisa da applicare al gasolio ed alla benzina immesse in consumo per carburazione sono, alla data del presente atto, rispettivamente, euro 423 per mille litri ed euro 564 per mille litri;

Considerato che l'aliquota IVA da applicare al gasolio ed alla benzina, nonché ai prodotti in oggetto, è alla data del presente atto, pari a 20%;

Considerato che il bioetanolo e l'ETBE del programma agevolativo vengono miscelati, ai sensi dell'art.2, comma 4 del Decreto e per esigenze tecniche, esclusivamente con benzina;

Considerato che, sulla base delle predette aliquote, i quantitativi dei prodotti in oggetto da assegnare per l'anno 2009 sono quelli riportati nella seguente tabella:

Prodotto	Limite di spesa (comprensivo di iva)	Limite di spesa (solo accisa)	Aliquota piena	Aliquota ridotta	Differenza aliquota	Quantità da assegnare
	[a]	[b = a / 1,2]	[c]	[d]	[e = c-d]	[f = b / e]
	[€]	[€]	[€/klitro]	[€/klitro]	[€/klitro]	[klitri]
Bioetanolo di origine agricola	7.300.000,00	6.083.333,33	564,00	289,22	274,78	22.138,923
ETBE da alcole di origine agricola	65.600.000,00	54.666.666,67	564,00	298,92	265,08	206.227,051
Additivi da biomassa per benzina	25.000,00	20.833,33	564,00	289,22	274,78	75,818
Additivi da biomassa per gasolio	25.000,00	20.833,33	423,00	245,32	177,68	117,252
Riformulanti da biomassa per benzina	25.000,00	20.833,33	564,00	289,22	274,78	75,818
Riformulanti da biomassa per gasolio	25.000,00	20.833,33	423,00	245,32	177,68	117,252

Tabella 1. Quantità dei prodotti in oggetto da assegnare per l'anno 2009

SI PROCEDE

alla ripartizione, per l'anno 2009 -secondo le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto interministeriale e fatte salve eventuali variazioni di aliquota del gasolio e della benzina per uso carburazione, nonché di IVA, che dovessero eventualmente intervenire dalla data del presente bando alla data di assegnazione- delle quantità di prodotti di cui alla tabella 1 alle quali applicare le aliquote di imposta di cui all'art.22-bis, comma 5 del D.l.vo 504/95, qualora impiegate tal quali o in miscela con oli minerali.

1. ISTANZE DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare al programma agevolativo, mediante l'assegnazione di quantitativi e nel limite degli importi rispettivamente stabiliti, i soggetti operanti in regime di deposito fiscale nel territorio nazionale o in altro Stato dell'Unione Europea, titolari di impianti che realizzano uno o più dei prodotti in oggetto.

Gli operatori comunitari che intendono partecipare alle assegnazioni presentano una istanza, redatta in lingua italiana e firmata in originale dal legale rappresentante direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, alla scrivente Area centrale gestione tributi e rapporti con gli utenti e,

per conoscenza, all' Area centrale verifiche e controlli tributi doganali, accise e laboratori chimici.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del citato decreto interministeriale la domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a. i dati identificativi propri e del legale rappresentante, la partita IVA, il codice di accisa, l'ubicazione dell'impianto;
- b. il tipo e la quantità di prodotto per il quale si richiede l'applicazione dell'aliquota di accisa ridotta;
- c. la capacità produttiva annuale dell'impianto, espressa in tonnellate, quale risulta dalla verifica effettuata dall'Ufficio competente. Per gli impianti situati negli altri Stati membri dell'Unione Europea, la capacità produttiva è quella risultante dai provvedimenti rilasciati, ai fini dell'esercizio, dalle competenti Autorità nazionali;
- d. gli estremi della licenza di deposito fiscale;
- e. l'indicazione, per gli impianti situati negli altri Stati membri dell'Unione Europea, del cancello di ingresso prescelto.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del citato decreto interministeriale alla domanda dovranno essere allegate:

- a. la dichiarazione, resa anche in forma di autocertificazione, di conformità del bioetanolo alle caratteristiche di cui all'allegato 1 del Decreto interministeriale sopra indicato, riportato in allegato al presente bando;
- b. la valutazione circa l'idoneità degli additivi e dei riformulanti ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutati sull'intero ciclo di vita, sulla base di quanto indicato nelle linee guida indicate nell'allegato 3 del Decreto interministeriale sopra indicato, riportato in allegato al presente bando;
- c. la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa in lingua italiana dal legale rappresentante della Società, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non

rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, pubblicato nella G. U. della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2007.

I soggetti operanti in altri stati membri dell'Unione Europea allegano all'istanza la documentazione equivalente a quella prescritta per i soggetti operanti nel territorio nazionale.

L'istanza è presentata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale sopra richiamato. Per le domande inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante.

Per permettere alla struttura di venire in possesso di tutte le richieste effettuate nel più breve tempo possibile, l'istanza potrà essere anticipata via fax al n. 00 39 0650245372

o, all'indirizzo e-mail dogane.tributi.esenzioni@agenziadogane.it

Non sono prese in considerazione le istanze risultate incomplete o prive della prescritta documentazione.

Le quote assegnate non possono essere cedute.

2. DIFFUSIONE DEL BANDO

Al fine di assicurare una adeguata forma di pubblicità, la presente nota è inviata anche alle Associazioni europee UEPA (European Union of Ethanol Producers) ed EFOA (The European Fuel Oxygenates Association) che sono pregate di diffondere ai propri associati le informazioni in essa contenute.

Per il medesimo scopo, si rende noto che sarà richiesto di pubblicare al più presto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana un apposito comunicato contenente i riferimenti necessari per consentire ai soggetti interessati di acquisire le dovute notizie in merito al programma di cui trattasi.

Il Direttore dell'Area Centrale
Ing. Walter De Santis

CARATTERISTICHE DEL BIOETANOLO DERIVATO DA PRODOTTI DI ORIGINE AGRICOLA

1) Bioetanolo da destinare alla miscelazione con benzina:		
Parametri	Valore	Metodo
TITOLO a 20°	Min. 98,7% m/m	REG EC/2870/2000
CONTENUTO D'ACQUA	Max 0,3% peso	EN 15489
ACIDITA' (COME ACIDO ACETICO)	Max 0,007% peso	EN 15491
2) Bioetanolo da destinare alla produzione di ETBE:		
Parametri	Valore	Metodo
TITOLO a 20°	Min. 99,6% vol.	REG EC/1623/2000
CONTENUTO D'ACQUA	Max 0,2% peso	ASTM D 1364/75
ALCALINITA' (NH3)	Ph (6,6 – 8,8)	ASTM D. 1287
CLORURI TOTALI	3 ppm	Microcoulometria
FERRO	Nessuna specifica	
ALLUMINIO	Nessuna specifica	
ACIDITA' (COME ACIDO ACETICO)	Max 0,007% peso	EN 15491
3) Bioetanolo da destinare tal quale alla carburazione:		
- le caratteristiche chimico-fisiche del bioetanolo dipendono dal motore cui è destinato		

Linee guida per la verifica dei potenziali effetti di additivi e/o combustibili alternativi sulle emissioni inquinanti degli autoveicoli

Il programma sperimentale per la verifica degli effetti sulle emissioni inquinanti nei gas di scarico dei veicoli, provocati dall'impiego di additivi alternativi a quelli convenzionali di origine petrolifera deve essere condotto presso un laboratorio opportunamente attrezzato con apparecchiature per l'esecuzione delle prove su veicoli e/o motori, e per la determinazione degli inquinanti nei gas di scarico, conformi a quelle previste dalle norme europee sulle omologazioni dei veicoli.

1. In primo luogo devono essere individuate la composizione chimica e le caratteristiche chimico-fisiche dell'additivo tal quale e della miscela che va a formare con il combustibile, evidenziando gli effetti dell'additivazione sulle caratteristiche di base del combustibile, rilevanti ai fini del suo utilizzo.

2. Sulla base delle informazioni e delle analisi di cui al punto 1) si stenderà uno studio di fattibilità finalizzato alla determinazione di:

a. livelli di concentrazione dell'additivo nella miscela, ipotizzabili come ottimali

b. possibili effetti immediati sul motore e su tutti i componenti dell'autoveicolo interessati

c. eventuali effetti prodotti nell'utilizzo prolungato

d. benefici/svantaggi attesi dall'additivazione del combustibile riguardanti la combustione e quindi le prestazioni, il consumo e le emissioni sia nell'immediata applicazione che nell'accumulo chilometrico

e. convenienza a condurre una sperimentazione, con la definizione degli obiettivi e di indicatori quantitativi del beneficio atteso.

3. Si procederà quindi alla stesura di un piano di ricerca riguardanti i punti di seguito elencati

a) In primo luogo devono essere definite le tipologie di veicoli che potranno utilizzare l'additivo sulla base del tipo di alimentazione (alimentati a benzina, a gasolio, a gas) e sulla base della classificazione degli autoveicoli (M1, M2, M3, N1, N2, N3) e deve essere specificato se l'impiego dell'additivo è compatibile con i dispositivi catalitici per l'abbattimento delle emissioni.

b) Per dare rappresentatività ai dati sperimentali e per conferire consistenza statistica ai risultati conseguiti deve essere determinato il numero minimo di veicoli/motori da sottoporre alle prove e di ripetizione di test, in base all'effetto atteso ed alla stima della variabilità sperimentale connessa alle misure da effettuare.

c) Deve essere elaborato un piano statistico sperimentale (secondo la tecnica *Design of Experiments* - DOE -) relativo all'esecuzione delle prove, in cui siano determinati gli inquinanti che devono essere misurati, il tipo, il numero e la sequenza delle prove da svolgere su ogni autoveicolo/motore. In particolare per ciascuna delle tipologie di veicoli individuate alla lettera *a)*, dovranno essere stabiliti gli inquinanti da misurare oltre a quelli normati. Detto piano sperimentale dovrà essere elaborato tenendo conto della sequenza temporale di esecuzione delle prove in modo da prevenire

eventuali fenomeni di deriva delle misure e da permettere il controllo statistico dei risultati conseguiti.

d) L'esecuzione delle prove deve essere preceduta da una fase di preparazione dei veicoli, consistente nella verifica dello stato di usura e manutenzione del motore, nella predisposizione sul banco prova dell'autoveicolo o del motore, nel lavaggio del sistema di alimentazione col combustibile da provare e nelle procedure di condizionamento.

e) L'esecuzione delle prove deve essere effettuata secondo le procedure normalizzate europee stabilite per la determinazione delle emissioni inquinanti nei gas di scarico, secondo quanto indicato nel seguente prospetto:

tipo di autoveicolo/motore	Inquinanti da determinare		tipo di prova	ciclo di prova
	Benzina	Diesel		
autoveicoli e veicoli commerciali leggeri EURO I e II			ECE 15	ciclo di guida UDC + EUDC (Direttive 91/441/CEE; 94/12/CEE; 93/59/CEE/96/69/CE)
Autoveicoli e veicoli commerciali leggeri EURO III e IV			ECE 15	ciclo di guida UDC + EUDC modificato dal MVEG (Direttiva 98/70/CE)
motori diesel pesanti EURO I e II			ECE R49	ciclo 13 modi (Direttiva 91/542/CEE)
motori diesel pesanti EURO III e IV			ESC/ETC	ciclo 13 modi modificato e ciclo transiente (Direttiva 99/96/CE)

Gli inquinanti da determinare sono tutti quelli regolamentati nelle direttive europee di riferimento, secondo quanto indicato nello schema precedente, nonché quelli non normati, che dovranno essere stabiliti in funzione della composizione chimica dell'additivo, qualora in base ad essa, sia ragionevole supporre che, per effetto dell'aggiunta dell'additivo nel carburante, possano essere presenti nei gas, di scarico, in quantità rilevanti, anche sostanze pericolose per la salute, diverse da quelle prodotte dalla combustione del carburante non additivato.

Le prove devono essere svolte nella sequenza stabilita alla lettera d), impiegando una volta il combustibile di riferimento (quello convenzionale di origine petrolifera: benzina a norma EN 228 e gasolio autotrazione a norma EN 590) e un'altra lo stesso additivato col prodotto in studio, aggiunto nel combustibile col dosaggio consigliato dal produttore. Le suddette prove dovranno essere svolte senza modificare l'assetto dei parametri operativi del motore prescritti dal Costruttore (regolazione della fasatura di accensione o di iniezione, modifiche alla centralina di controllo dei dispositivi di alimentazione, modifica o aggiunta di dispositivi antinquinamento, ecc.). Le prove vanno quindi ripetute con il combustibile convenzionale senza apportare alcun intervento manutentivo al veicolo/motore.

f) Per valutare gli effetti provocati sulle emissioni e/o sul consumo deve essere eseguita l'analisi statistica applicando la tecnica dell'Analisi della Varianza (ANOVA) ai dati sperimentali raccolti per la valutazione della significatività degli effetti prodotti dall'applicazione degli additivi. In tale analisi si farà riferimento agli effetti diretti dei fattori ed a eventuali effetti di interazione. Si

valuteranno gli incrementi (positivi o negativi) medi conseguiti con l'additivazione rispetto alle condizioni standard ed i rispettivi intervalli di confidenza al 95%. La stessa tecnica sarà applicata per valutare eventuali effetti dell'additivo sulle prestazioni del motore nel contrasto dei risultati con combustibile convenzionale prima e dopo l'applicazione dell'additivo.

g) Deve infine essere redatta una relazione che riporti la composizione, le caratteristiche chimico-fisiche dell'additivo e, se disponibili, le sue proprietà tossicologiche. La relazione deve riportare in dettaglio i risultati della sperimentazione condotta secondo le presenti linee guida, corredata di tutti i dati relativi alle modalità di esecuzione delle prove sperimentali ed alla strumentazione utilizzata.